



REGOLAMENTO PER GLI ORMEGGI E L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI APPRODO

*Vers. 1 del 12/06/2012 Approvato dal C.E. con verbale n. 222 del 23/07/2012
Integrato e approvato dal C.E con verbale n. 223 del 01/10/2012*

INDICE

PREMESSA	3
Articolo 1 Assegnazione dei posti barca e pagamento del contributo iniziale	3
Articolo 2 Formulazione della Graduatoria Annuale per l'assegnazione dei posti barca	4
Articolo 3 Sostituzione dell'imbarcazione	5
Articolo 4 Diritti e doveri del Socio assegnatario	5
Articolo 5 Subentro nell'assegnazione	7
Articolo 6 Decadenza dell'assegnazione	7
Articolo 7 Imbarcazioni in transito	7
Articolo 8 Assenza temporanea dell'imbarcazione	8
Articolo 9 Disciplina per l'uso dei pontili	8
Articolo 10 Norme di comportamento	10
Articolo 11 Compiti del Responsabile di Pontile	11
Articolo 12 Sanzioni disciplinari	11
Articolo 13 Sgombero delle aree in concessione	12
Articolo 14 Norme generali	12
Articolo 15 Entrata in vigore	12

ASSONAUTICA PROVINCIALE LECCE REGOLAMENTO PER GLI ORMEGGI E L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI APPRODO

PREMESSA

L'Assonautica Provinciale di Lecce (di seguito Assonautica), è un'associazione senza fini di lucro, costituita su impulso della Camera di Commercio di cui è diretta emanazione, con lo scopo di promuovere e sviluppare la nautica da diporto.

Assonautica ha chiesto ed ottenuto la Concessione di uno specchio d'acqua, da sfruttare come approdo turistico, sia nel Comune di Gallipoli che in quello di Otranto. Le strutture di Gallipoli ed Otranto consentono l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto di mt. 12.

Con la realizzazione e la gestione di tali strutture, intende offrire i migliori servizi diportistici ai soci, sviluppare la propria base associativa con aumento delle disponibilità economiche per il proseguimento degli scopi sociali, acquisire e migliorare le proprie competenze tecniche e nautiche nel campo del diportismo e nell'ottica di una sempre maggiore qualificazione.

Articolo 1

Assegnazione dei posti barca e pagamento del contributo iniziale

L'Assonautica ha realizzato ed è attualmente proprietaria di pontili galleggianti nel Comune di Gallipoli e di Otranto e gestisce i medesimi direttamente.

L'assegnazione dei posti di ormeggio sui pontili viene effettuata previa predisposizione dei piani di ormeggio, redatti secondo principi di sicurezza e buona amministrazione, i quali sono competenza esclusiva del Comitato Esecutivo di Assonautica.

L'assegnazione dei posti di ormeggio ai soci, viene effettuata mediante la predisposizione di una graduatoria redatta secondo i criteri di cui al successivo art. 2.

La variazione del Piano di Ormeggio è esclusiva competenza del C.E.

Il posto barca assegnato, per motivi tecnici connessi all'attuazione del piano di ormeggio, può essere variato in qualsiasi momento dal Responsabile di Pontile che ha l'incarico di attuare quanto predisposto dal Comitato Esecutivo mediante il Piano d'Ormeggio.

Alla graduatoria, redatta annualmente sulla base delle richieste di ormeggio presentate dai soci alla Segreteria di Assonautica, si ricorrerà anche per l'assegnazione di eventuali nuovi posti di ormeggio realizzati da Assonautica e di quelli che nel corso dell'anno si renderanno liberi.

Le Graduatorie hanno quindi validità annuale e sono pubbliche e consultabili presso gli uffici di Assonautica e presso i pontili di Gallipoli ed Otranto.

Se il socio già assegnatario di posto barca non provvede a versare nei tempi e modi stabiliti da Assonautica le quote di ormeggio dovute, previa determinazione del C.E., perderà il diritto di ormeggio ed il posto barca verrà assegnato ad altro socio avente diritto. Per inoltrare domanda di ormeggio, il socio deve essere in regola con i versamenti delle quote sociali.

L'avvenuta assegnazione del posto barca agli aventi diritto viene affissa alla bacheca dell'Assonautica e dei Pontili di Gallipoli ed Otranto e comunicata al Socio con lettera raccomandata A/R con l'invito a versare il contributo dovuto quale canone annuale di

ormeggio. Qualora il Socio non versi la quota di ormeggio così come specificato nella lettera di assegnazione, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, egli si intende rinunciatario e quindi il posto viene assegnato, con la stessa procedura, al Socio che segue nella graduatoria. Il Socio rinunciatario passa in coda nella graduatoria annuale.

Articolo 2

Formulazione della Graduatoria Annuale per l'assegnazione dei posti barca

- 1) I posti di ormeggio messi a disposizione dei soci di Assonautica possono essere sia annuali che stagionali.
- 2) L'assegnazione di entrambe le tipologie dei posti di ormeggio disponibili, ossia quelli che nell'arco dell'anno si liberano per la rinuncia di soci già assegnatari di posto barca o di eventuali nuovi posti barca realizzati da Assonautica, viene effettuata, previa pubblicazione di un bando di assegnazione, in base ad una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:
 - a) Assegnazione di 01 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione del socio richiedente il posto barca (per le frazioni di anno, verranno assegnati 01/12 (un dodicesimo) di punto per ogni mese);**
 - b) A parità di punteggio di anzianità (stesso anno, stesso mese e stesso giorno) varrà l'ordine cronologico di presentazione delle domande di assegnazione;**
- 3) Resta inteso che possono presentare domanda di assegnazione solo i soci che alla data di pubblicazione del bando sono in regola con il versamento delle quote sociali.
- 4) Per l'assegnazione dei posti barca disponibili si procederà come di seguito specificato:
 - a) Approvazione da parte del C.E. del piano di ormeggio per l'anno successivo;
 - b) Individuazione dei posti barca e della loro tipologia che possono essere assegnati mediante il bando. Tale approvazione avverrà, di norma, entro il 30/11 di ogni anno, pertanto i soci già assegnatari di un posto barca, annuale o stagionale, dovranno confermare entro tale data la volontà di mantenerlo per l'anno successivo. Ciò avverrà mediante il pagamento della prima rata della quota di ormeggio;
 - c) Approvazione da parte del C.E. del bando di assegnazione e pubblicazione dello stesso sui pontili dell'Associazione, presso la segreteria di Assonautica e sul sito dell'associazione. Il bando riporterà il numero e la tipologia dei posti barca che possono essere assegnati;
 - d) Accoglimento delle domande di assegnazione pervenute a partire dalla data di pubblicazione del bando. Le domande dovranno indicare, in base alle indicazioni del bando, la tipologia del posto richiesto e dovranno essere inoltrate dai soci con data certa (*mediante raccomandata alla segreteria di Assonautica ed avrà valore la data di spedizione oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata di Assonautica ed in questo caso avrà valore la data di invio della mail*);
 - e) Formulazione della graduatoria di assegnazione secondo i criteri di cui al precedente comma 2;
 - f) Approvazione da parte del C.E. della graduatoria di cui al punto e) ed attribuzione dei posti barca secondo la graduatoria stilata;
 - g) Comunicazione dell'avvenuta assegnazione del posto barca ai soci aventi diritto. Questi entro il termine specificato nella comunicazione, dovranno pagare la prima rata del canone di ormeggio. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine

indicato, varrà come rinuncia all'assegnazione ed il posto barca verrà assegnato ad altro socio secondo la graduatoria di cui al precedente punto e);

- 5) Se al termine dell'istruttoria di cui al precedente comma 4, esaurita la graduatoria di assegnazione, vi saranno ancora posti barca disponibili, sarà il C.E. che con propria deliberazione stabilirà se lasciarli liberi e disponibili per l'anno successivo o se, ricorrendo ad una revisione del piano di ormeggio per ciò che riguarda tipologie e numero di ormeggi, assegnarli ai soci inclusi nella graduatoria di cui al precedente comma 4 lett. e) che nella prima fase non sono risultati assegnatari di posto barca;
- 6) In caso di riduzione o perdita dei posti di ormeggio per revoca parziale della concessione, ovvero per intervenute gravi ragioni di sicurezza degli impianti o per altre cause di forza maggiore, verranno soppressi i posti barca a partire da quelli di più recente assegnazione, indipendentemente dalla tipologia di posto barca.

Articolo 3 Sostituzione dell'imbarcazione

- 1) Il Socio che intende sostituire la propria imbarcazione o natante con altra di dimensioni diverse, deve presentare domanda alla segreteria di Assonautica. Il C.E. di Assonautica, acquisita tutta la documentazione che riterrà necessaria, sulla base del piano di ormeggio predisposto ed acquisito il parere del Responsabile di Pontile, verifica la compatibilità dell'ormeggio utilizzato dal Socio con le dimensioni e le caratteristiche della nuova imbarcazione. Nel caso in cui le caratteristiche della nuova imbarcazioni risultino compatibili con il posto già assegnato, il C.E. formula la propria autorizzazione oppure, in caso contrario, formula il diniego motivandolo.
- 2) Dalla data della eventuale autorizzazione alla sostituzione, il posto di ormeggio deve essere occupato entro il termine di 6 mesi.
- 3) Il C.E. può concedere una proroga per documentati/eccezionali motivi, a seguito di richiesta dell'interessato. Trascorsa tale proroga senza che il posto venga occupato con l'imbarcazione o natante chiesta in sostituzione oppure senza che sia pervenuta rinuncia alla sostituzione stessa, si avrà la decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 4 Diritti e doveri del Socio assegnatario

Il diritto di ormeggio agli approdi sociali viene autorizzato con apposita certificazione scritta, rilasciata dall'Assonautica e sarà attribuito ai soci dell'Assonautica, in regola con il versamento delle quote contributive approvate dal C.E..

- 1) Prima dell'ormeggio dell'imbarcazione, il socio dovrà consegnare al Responsabile di Pontile il certificato di ormeggio debitamente compilato e firmato e le ricevute dei versamenti attestanti il pagamento della quota di ormeggio e della quota associativa, secondo le disposizioni approvate dal C.E. e diramate dall'ufficio di segreteria.
- 2) All'atto dell'occupazione del posto il Socio deve presentare copia della documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione, nonché copia dei documenti prescritti per la navigabilità della medesima e copia della polizza assicurativa.
- 3) Il diritto all'ormeggio è concesso esclusivamente al socio ed è legato ad una specifica imbarcazione o natante, anche per quanto riguarda le dimensioni della stessa.
- 4) Ogni socio ha diritto ad ormeggiare una sola imbarcazione o natante. Ai soci comproprietari, già assegnatari del posto barca, sarà consentito un secondo diritto di

ormeggio dopo aver esaurito la lista di attesa se dovessero restare posti disponibili per la categoria richiesta.

- 5) L'assegnazione del posto attribuisce al Socio soltanto il diritto di tenere la propria imbarcazione o natante all'ormeggio ai pontili dell' Assonautica ed ivi effettuare operazioni di ormeggio e disormeggio.
- 6) Il Socio ha l'obbligo di non ormeggiare imbarcazione o natante diversa da quella per la quale gli è stato assegnato il posto né ormeggiarsi ad altri posti, anche per una semplice sosta, senza preventivo permesso del Responsabile di Pontile.
- 7) Il socio che dovrà ormeggiare per la prima volta o anche dopo aver effettuato un alaggio della propria imbarcazione o natante, dovrà comunicarlo al Responsabile di Pontile, almeno 5 giorni prima.
- 8) Il Socio assegnatario ha l'obbligo di mantenere l'imbarcazione o natante in buone condizioni di efficienza e di navigabilità munita di motore regolarmente assicurato in modo da evitare danni ad altrui imbarcazioni e al pontile. Ove si rilevi che lo stato di efficienza e di navigabilità di una imbarcazione o natante sia tale da determinare rischi per i beni di altri Soci e dell' Assonautica , il Presidente di Assonautica invita il Socio interessato (con lettera raccomandata A/R) ad eliminare le condizioni di rischio ovvero ad allontanare l'imbarcazione o natante entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'avviso. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente provvede a far rimuovere l'imbarcazione o natante a spese del proprietario.
- 9) L'Assonautica provvede alla posa in opera delle attrezzature per l'ormeggio di fondo. Sarà cura della stessa verificare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, lo stato di usura.
- 10) Il socio assegnatario è responsabile di eventuali danni arrecati dalla propria imbarcazione o natante ad altre imbarcazioni e/o natanti di altri soci durante le manovre di ormeggio e disormeggio, di transito e di sosta nello specchio acqueo in concessione all'Assonautica .
- 11) L'Assonautica fornisce all'assegnatario esclusivamente il diritto di ormeggiare e sostare nel posto assegnato.
- 12) L'imbarcazione o natante non può lasciare l'ormeggio senza la presenza a bordo del Socio assegnatario o di un suo familiare, salvo deroghe approvate dal C.E..
- 13) Il Socio che intende rinunciare al posto barca avuto in assegnazione, dovrà comunicarlo in maniera documentata alla Segreteria con almeno 30 giorni di anticipo.
- 14) Nulla sarà dovuto al socio quale rimborso per la rimanente parte dell'anno per cui si è pagata la quota di ormeggio se non si usufruisce del posto barca.
- 15) Il C.E., anche su proposta del Responsabile di Pontile, avrà facoltà di cambiare l'assegnazione dei posti barca (ossia spostare l'imbarcazione dal posto originariamente assegnato ad altro posto) in via transitoria o definitiva, al fine di un migliore utilizzo dei pontili o per ragioni di natura tecnica o di sicurezza della stessa imbarcazione e/o per la sicurezza delle imbarcazioni/natanti di altri soci.
- 16) Il personale di pontile ha il compito di controllare il Socio nelle manovre di ormeggio e disormeggio al fine di vigilare sulla correttezza delle manovre prevenendo eventuali potenziali pericoli anche per gli altri soci.
- 17) Il personale di pontile, durante le manovre di ormeggio e disormeggio, non deve salire a bordo delle imbarcazioni se non in caso di pericolo imminente;
- 18) Qualunque modificazione alla proprietà dell'imbarcazione o natante deve essere tempestivamente segnalata alla Segreteria mediante presentazione di idonea documentazione.

Articolo 5

Subentro nell'assegnazione

- 1) Il Socio non può mettere a disposizione di terzi il proprio posto di ormeggio: colui il quale permette ad altro Socio o a terzi di occupare il proprio posto perde il diritto di ormeggio ed il posto viene assegnato ad altro socio avente diritto in base alla graduatoria annuale. Il Socio che commette tale violazione del regolamento viene dichiarato escluso dall' Assonautica con delibera del C.E. che avvia la procedura di sgombero del posto di ormeggio.
- 2) Il Socio che intende rinunciare definitivamente al posto di ormeggio deve darne comunicazione al C.E.. Il subentro nell'assegnazione del posto di ormeggio è consentito soltanto in caso di decesso del socio, ad un parente legittimo ascendente, discendente o coniuge o fratello o sorella, purché Socio anch'egli di Assonautica. Il subentro deve essere richiesto entro il termine massimo di sei mesi dal decesso del parente assegnatario del posto barca. Entro lo stesso termine il subentrante, qualora lo stesso non sia già socio, deve provvedere ad iscriversi all'associazione .

Articolo 6

Decadenza dell'assegnazione

- 1) La mancata comunicazione alla segreteria dell'Assonautica, entro 30 giorni dalla vendita o di qualsiasi variazione riguardante il titolo di proprietà dell'imbarcazione o natante del Socio assegnatario di posto barca e dei comproprietari, è motivo di decadenza dall'assegnazione del posto barca.
- 2) La decadenza dall'assegnazione del posto barca, nei casi contemplati, è dichiarata dal C.E. che ne dà comunicazione al socio assegnatario mediante lettera raccomandata A.R.

Articolo 7

Imbarcazioni in transito

I diportisti in transito che intendono ormeggiarsi ai pontili dell'Assonautica devono rivolgersi al Responsabile di Pontile ed in sua assenza a persona da questo designata. La richiesta verrà accolta nei limiti della disponibilità dei posti all'uso riservati. La richiesta di ormeggio deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Assonautica e sottoscritto dall'armatore o dal conducente dell'imbarcazione, entrambi risultanti dai documenti di bordo. Il richiedente deve indicare il periodo di sosta previsto e deve impegnarsi a rispettare tutte le norme che regolano l'uso dei pontili.

Il richiedente dovrà impegnarsi a rispettare tutte le norme che regolano il transito e autorizzare, sotto la propria responsabilità, eventuali spostamenti dell'imbarcazione o natante ormeggiata ai pontili da parte del personale dell'Assonautica addetto agli ormeggi. Le imbarcazioni, nel periodo estivo, possono sostare ai pontili per non più di dieci giorni: eventuali proroghe saranno consentite dal C.E.. All'accoglimento della richiesta di ormeggio e a quella di proroga, il richiedente deve versare anticipatamente il canone di ormeggio per i giorni di sosta autorizzati. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di ormeggio in transito, le dimensioni d'ingombro dell'imbarcazione, si intendono "fuori tutto". Verrà applicato uno sconto sulla tariffa del transito ai Soci Assonautica con più di dodici mesi di anzianità di iscrizione all'Assonautica, sulla base di una percentuale decisa annualmente dal C.E..

I dati relativi all'imbarcazione, così come quelli del proprietario e dell'equipaggio, il periodo di sosta concesso ed il corrispettivo corrisposto, devono essere annotati su apposito registro a cura del responsabile del pontile e comunicati alla segreteria entro 24 ore dall'inizio della sosta.

L'Assonautica fornisce al diportista in transito esclusivamente la prestazione della permanenza al pontile; altre prestazioni – quali energia elettrica e acqua – possono essere fornite, solo se disponibili e fattibili.

L'Assonautica non risponde di eventuali danni che, per qualsiasi causa, dovesse subire la imbarcazione o natante e il contenuto nonché per il furto e/o la manomissione della medesima e sulla medesima. Il richiedente è tenuto, sotto la propria responsabilità, a effettuare o a autorizzare eventuali spostamenti dell'imbarcazione o natante ritenuti necessari per il buon andamento dell'attività dell'impianto.

Non è consentito l'ormeggio e la sosta delle imbarcazioni di transito per l'esecuzione dei lavori. Interventi urgenti o di piccola entità debbono essere autorizzati dal Direttore del Pontile. Il responsabile dell'imbarcazione o natante (armatore o conducente) deve essere reperibile in qualsiasi momento.

Alla scadenza della sosta il posto di ormeggio deve essere lasciato libero tempestivamente.

Per cause impreviste o di forza maggiore, il transito potrà essere revocato.

Articolo 8

Assenza temporanea dell'imbarcazione

- 1) Qualora il Socio assegnatario non occupi per più di 7 giorni consecutivi il posto assegnato con l'imbarcazione o natante di sua proprietà, per varie cause, essendo l'imbarcazione o natante stessa in crociera o ricoverata altrove, è tenuto ad informare tempestivamente, utilizzando l'apposito modulo disponibile in Assonautica, il Responsabile di Pontile prima della partenza il quale assume l'esclusiva gestione del posto vacante che potrà essere destinato al transito di un'altra imbarcazione.
- 2) Il Socio assegnatario avrà il diritto di rioccupare il posto assegnatogli non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data in cui ha lasciato libero il posto stesso, salvo deroga concessa dal C.E. per eccezionali motivi, a seguito di richiesta motivata dell'interessato.
- 3) Un socio che intenda utilizzare un posto di ormeggio temporaneamente disponibile deve fare entro il mese di febbraio di ogni anno, richiesta scritta ad Assonautica per essere incluso in un elenco cronologico che verrà stilato secondo i seguenti criteri:
 - a) Soci inclusi nella graduatoria annuale di assegnazione ma che non sono stati assegnatari di posto barca. In questo caso si darà precedenza ai soci con lo stesso ordine della graduatoria;
 - b) Soci che non hanno presentato domanda di assegnazione in base agli stessi criteri con cui viene redatta la graduatoria;

Articolo 9

Disciplina per l'uso dei pontili

I soci devono attenersi scrupolosamente alle norme di utilizzazione del pontile, di seguito elencate:

- 1) L'ormeggio delle imbarcazioni ai pontili deve essere eseguito con due punti di ormeggio a poppa e due punti a prora; salvo diversa sistemazione che deve essere,

eccezionalmente, autorizzata dal Responsabile di Pontile. L'armatore metterà a disposizione anche cime idonee munite di redance, gambetti e molloni ammortizzanti con catena ferma corsa. In difetto di ciò, il Responsabile di Pontile potrà non consentire l'attracco.

- 2) Prima di mollare gli ormeggi il socio deve verificare che gli stessi siano correttamente assicurati al pontile tramite le 2 cime di collegamento.
- 3) È obbligatorio navigare a velocità minima e comunque non superiore a 02 nodi nello spazio in concessione e nelle zone limitrofe ai pontili
- 4) In caso di cattive condizioni atmosferiche il socio è tenuto a provvedere alla messa in sicurezza della propria imbarcazione o natante.
- 5) L'imbarcazione o natante dovrà essere dotata di adeguato sistema di svuotamento automatico delle acque piovane.
- 6) E' vietato l'uso di ancore e cavi galleggianti.
- 7) Le imbarcazioni ormeggiate devono essere munite di adeguati parabordi, correttamente mantenuti, ed in numero sufficiente, comunque non inferiore a 3 per ciascun lato, tale da scongiurare danni alle imbarcazioni adiacenti; La distanza di ormeggio non potrà essere superiore ad un metro dai pontili laterali e non sarà consentita alcuna sovrastruttura sporgente dall'imbarcazione o natante che possa sopravanzare il margine dei pontili.
- 8) Non è consentito depositare, anche temporaneamente, e lasciare incustoditi sui pontili oggetti di qualsiasi genere, fatta eccezione per le manichette utilizzate per il lavaggio delle imbarcazioni che devono essere tenute ordinatamente avvolte pena la rimozione delle stesse.
- 9) Gli utenti dei pontili devono usare la corrente e l'acqua in modo corretto e moderato. In modo particolare, l'acqua deve essere utilizzata mediante le apposite manichette che al termine devono essere riposizionate al proprio posto in maniera ordinata. Per l'utilizzo di tali servizi potranno anche essere individuati orari prestabiliti.
- 10) Non è consentito lasciare cavi elettrici incustoditi, svolti lungo i pontili nelle ore notturne.
- 11) E' fatto divieto assoluto di usare strumenti da lavoro azionati elettricamente (mole, trapani, vibratrici, ecc.) sulle barche in ormeggio ai pontili.
- 12) L'utilizzazione dell'impianto elettrico, al di fuori dell'uso per la gestione dell'impianto di bordo, nei casi espressamente previsti e consentiti dal C.E., anche eventualmente con cavi e prese rifornite dall'Assonautica, è sotto la esclusiva responsabilità dell'utente che ne fa uso, che risponderà personalmente di eventuali danni diretti o indiretti a cose e/o persone e non potrà in alcun modo rivalersi nei confronti dell'Assonautica. L'utente che utilizzi l'impianto elettrico è comunque tenuto a manlevare l'Assonautica dalle eventuali richieste di risarcimento danni a persone e/o cose da chiunque proposte contro l'Assonautica stessa in relazione alla predetta utilizzazione di corrente.
- 13) E' fatto divieto assoluto di mettere in moto i motori di propulsione e i gruppi elettrogeni e far girare le eliche con le imbarcazioni ormeggiate ai pontili. Ciò è consentito solo per le manovre di partenza.
- 14) Le imbarcazioni ormeggiate ai pontili devono svolgere soltanto attività diportistiche a scopi ricreativi, sportive e senza fini di lucro, tranne quelle autorizzate dal C.E. mediante stipula di apposita convenzione con l'Assonautica.
- 15) Possono accedere ai pontili dell'Assonautica tutti i Soci in regola con la quota sociale e gli equipaggi delle barche in transito. E' consentito l'accesso a ospiti che si rechino a bordo dell'imbarcazione o natante del Socio assegnatario, purché da questi personalmente accompagnati.

- 16) Tutte le persone autorizzate a frequentare i pontili e le imbarcazioni ormeggiate devono tenere, durante la loro permanenza, un comportamento morale e civile ineccepibili.
- 17) In caso di avaria compromettente la stabilità dell'imbarcazione o natante o di affondamento della medesima per cause non dipendenti dalla struttura di proprietà dell'Assonautica (pontili, catenaria, cime fisse di ormeggio), l'allontanamento o il recupero dell'imbarcazione o natante sono a totale carico del proprietario e devono essere effettuati nei termini fissati dal C.E.
- 18) Nel caso in cui le suddette operazioni non dovessero avviarsi o essere concluse nei termini fissati, l'Assonautica si riserva di provvedere – per motivi di sicurezza – con spese a carico del proprietario dell'imbarcazione.
- 19) L'accesso al pontile è esclusivamente pedonale, pertanto è fatto divieto di transitare sui pontili con cicli, motocicli, etc.
- 20) Il pontile dovrà essere tenuto pulito ed i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
- 21) E' vietato depositare sul pontile e nell'area in concessione oggetti di qualsiasi genere, se non per le normali operazioni di carico e scarico.
- 22) E' vietato fare uso delle manichette dell'acqua per docce.
- 23) È vietato navigare tra i posti di ormeggio ed il socio è responsabile, anche in fase di manovra, per eventuali danni arrecati a terzi e a cose dell'Assonautica.
- 24) Il socio che dovrà far effettuare riparazioni o lavori sulla propria imbarcazione o natante dovrà avvisare preventivamente il Responsabile di Pontile il quale autorizzerà l'ingresso degli addetti ai lavori sul pontile.
- 25) I soci che ospitano parenti o amici a bordo sono responsabili dell'incolumità degli stessi durante il transito e la sosta su tutta l'area in concessione all'Assonautica.
- 26) Il socio che non rientra al pontile in giornata dovrà comunicarlo al guardiano di servizio.
- 27) È vietato porre in moto le eliche con l'imbarcazione o natante ormeggiato.

Articolo 10

Norme di comportamento

Tutti i Soci possono usare la struttura posta alla radice dei pontili ed adibita ai servizi; essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso degli altrui diritti, usare la normale diligenza e non arrecare intralcio all'utilizzo dei pontili. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme che disciplinano la navigazione, la sicurezza delle imbarcazioni e dei pontili nonché tutte le altre norme vigenti in materia. In particolare è vietato:

- 1) Depositare cicli, motocicli, casse, canne da pesca e oggetti vari sui pontili o sulla struttura adibita ai servizi;
- 2) Utilizzare apparecchi (esclusi RTF o VHF) produttori campi elettromagnetici o similari (radar, ecoscandagli, sonar, etc.);
- 3) Accendere fuochi sia sulle imbarcazioni che sui pontili;
- 4) Lordare e/o sporcare i pontili e lo specchio acqueo in concessione;
- 5) Pescare con qualsiasi attrezzo da bordo delle imbarcazioni e dai pontili fuori dagli spazi appositamente segnalati;
- 6) Usare detersivi non biodegradabili al 100%;
- 7) Scaricare acque provenienti dall'uso dei WC o delle cucine di bordo, nonché dalla pulizia delle sentine, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito dell'approdo assegnato, sia in acqua che sui pontili;
- 8) L'introduzione di animali anche se tenuti al guinzaglio e con museruola, fatto salvo il transito da e per le imbarcazioni;

- 9) Qualsiasi gioco che possa arrecare disturbo agli altri utilizzatori;
- 10) Fare il bagno o attività subacquea all'interno dello specchio acqueo in concessione all'Assonautica ;
- 11) Gettare in mare i rifiuti e l'immondizia di bordo

Articolo 11

Compiti del Responsabile di Pontile

- 1) Il Responsabile di Pontile (di seguito R.P.) viene nominato dal C.E.. Vengono nominati due R.P. uno per il Pontile di Gallipoli, l'altro per il pontile di Otranto.
- 2) Il R.P. opera nel rispetto del presente regolamento ed in base al Piano degli Ormeggi" approvato dal C.E. e collabora con il C.E. nella redazione dello stesso.
- 3) Coordina i marinai del pontile, vigila sulla sicurezza delle strutture di pontile e delle imbarcazioni ormeggiate. Riporta al C.E. le criticità riscontrate e collabora con il C.E. per la corretta conduzione del pontile da lui diretto.
- 4) Spetta al R.P. verificare la corretta esecuzione dei servizi appaltati a ditta esterna, se non vi è responsabile dei lavori specificamente designato dal C.E.. In particolare deve vigilare sui seguenti servizi appaltati:
 - Sorveglianza; Guardiania e custodia; Assistenza all'ormeggio;
 - Pulizia dei pontili (Mantenere sempre pulito il piano di calpestio dei pontili; Ripulire lo specchio acqueo da qualsiasi tipo di materiale in sospensione;
 - Pulizia degli ormeggi di fondo [con idropulitrice] qualora si dovessero smontare;
 - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti comunali;
 - Conservazione, pulizia e sistemazione dei tavoli, sedie ed ombrelloni)
 - Controllo delle strutture dei pontili (Controllo e sistemazione delle doghe dei pontili e relative travi in alluminio tramite fissaggio con viti);
 - Controllo dell'efficienza delle colonnine di erogazione dell'acqua e dell' energia elettrica;
 - Controllo dei fissaggi delle colonnine dell'impianto antincendio;
 - Controllo della buona conservazione degli estintori e dei relativi carrelli;
 - Controllo efficienza impianto antincendio fisso;
 - Controllo del fissaggio e dell'usura degli anelli di ormeggio dei pontili;
 - Controllo dell'efficienza di tutto l'impianto elettrico.);
- 5) Ha il compito di segnalare al C.E. eventuali infrazioni commesse da soci rispetto al regolamento per gli ormeggi inoltre riporterà al C.E. eventuali esigenze riscontrate nella conduzione del pontile.
- 6) Tutte le proposte del R.P., prima di essere operative dovranno essere valutate e, se del caso, assunte come proprie dal C.E..
- 7) E' specifico compito della R.P. proporre per l'approvazione al C.E. le migliorie di volta in volta ritenute necessarie, sia rispetto alle strutture a mare e a terra che al posizionamento delle barche oltre ad ogni altro aspetto logistico.

Articolo 12

Sanzioni disciplinari

- 1) In caso di violazione del presente regolamento, i soci saranno assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo verbale da parte del R.P., per lievi infrazioni riguardanti le norme che regolano gli ormeggi , l'utenza dei pontili, ecc.
 - b) Richiamo scritto (lettera raccomandata a. r.) da parte del C.E., in caso di recidività delle violazioni di cui sopra o di gravi infrazioni al regolamento
 - c) Radiazione dall'Assonautica nel caso del ripetersi di infrazioni alle norme del regolamento, dopo il richiamo scritto di cui al punto precedente, e nei casi previsti dallo statuto, con conseguente perdita dei diritti sociali.
- 2) Prima di applicare sanzioni comportanti la sospensione o la radiazione, il C.E. dovrà sentire personalmente i Soci interessati, e dovrà essere redatta formale istruttoria, da apposita Commissione. La Commissione sarà composta da tre membri: il presidente del collegio sindacale, che in caso di suo impedimento potrà nominare uno dei componenti il collegio stesso, un componente nominato dal C.E. ed un componente nominato dal socio. Il giudizio della Commissione sarà definitivo ed inappellabile.
 - 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento, è dato mandato al C.E. di decidere in merito alle controversie che dovessero presentarsi.

Articolo 13 **Sgombero delle aree in concessione**

In caso di riduzione o perdita dei posti di ormeggio per revoca totale o parziale della concessione, ovvero per ragioni di sicurezza degli impianti, i Soci assegnatari, colpiti dal provvedimento, devono rimuovere – a propria cura e spese – le proprie imbarcazioni a semplice richiesta scritta dal C.E. entro i termini da questi fissati.

Qualora il Socio non dia corso alla predetta richiesta, il C.E. provvederà allo sgombero coatto a spese dell'inadempiente. I Soci che per quanto sopra perderanno l'assegnazione dell'ormeggio non hanno diritto ad alcun indennizzo o rimborso da parte dell'Assonautica . Le spese di sgombero e di ripristino dello specchio acqueo oggetto di revoca/riduzione della concessione sono a carico dell'Assonautica che chiamerà ove necessario tutti i Soci assegnatari di posto barca al versamento di un contributo straordinario

Articolo 14 **Norme generali**

Ogni problematica nascente dall'applicazione del presente regolamento sarà di competenza del C.E. dell'Assonautica e del Presidente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia, anche di natura ambientalistica, nonché a quelle inerenti la sicurezza e l'incolumità.

Articolo 15 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, approvato dal C.E. nella seduta del 23/07/2012, entra in vigore il 01/08/2012, annulla e sostituisce il regolamento precedente. L'Assonautica può, in qualsiasi momento, modificare il presente regolamento con altra delibera del C.E..